

SENT 392/20
RG 2014/18
CA 027508

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott. Francesco Ruggiero ha pronunciato alla udienza di discussione del 5.3.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2014/18 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: ripetizione di indebito; vertente:

TRA

SPERA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.to Vincenzo Senatore ed elett.te dom.ta presso lo stesso in Nocera Inferiore, Via Garibaldi, 28. Ricorrente.

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar P. Castellini di Roma del 21.7.15, dall'avv.to Adele Ollà ed elett.te dom.to, unitamente allo stesso, alla Via D'Alessandro, n. 13, presso l'INPS di Salerno. Resistente.

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato in data 3.5.2018 SPERA GIUSEPPINA (nata a Nocera Superiore il 17.12.1956), premesso che essa ricorrente, "titolare di pensione Inps n. 13552328 cat. VO, con decorrenza dal 01.06.2015", riceveva "lettera racc.ta datata 30.01.2018", a mezzo della quale l'Inps comunicava che "...per periodo dal 01/06/2015 al 28/02/2018" erano stati "pagati 8.215,55 euro in più sulla sua pensione...per i seguenti motivi: Ricalcolo della pensione dovuta a variazione dei dati contributivi/retributivi da parte del datore di lavoro..." e che "il recupero delle somme" sarebbe stato effettuato "con una trattenuta pari al 20% sulla sua pensione..."; che l'Inps "con il pagamento del rateo di pensione di aprile 2018..." incominciava a "procedere al recupero del presunto credito trattenendo la somma di € 388,08..."; che,

ai sensi della normativa all'uopo invocata ("...art. 52, 2° comma, della L. n. 88/1989...art. 13, 1° comma, della L. n. 412/1991..."), l'Inps "non" poteva "recuperare le somme corrisposte...in quanto l'errore nel computo della pensione" era "imputabile esclusivamente al suo operato, nell'insussistenza di qualsivoglia dolo" da parte di essa "ricorrente ..."; che, in ogni caso, ai sensi della normativa all'uopo invocata ("commi 2 e 3" dell'art. 13 della L. n. 412/1991), "il recupero" era "tardivo..."; tanto premesso, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del Lavoro, onde sentir "...dichiarare nullo ed insussistente il diritto dell'Istituto...di recuperare...la somma di € 8.215,55...condannare l'Istituto...al pagamento in restituzione...di tutte le somme trattenute sulla pensione...dal mese di aprile 2018...", con vittoria di spese, con attribuzione (cfr. ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, al pari di tutti gli altri atti processuali; cfr., altresì, documentazione allegata).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. ("...in proprio e quale mandatario della Società..."), il quale deduceva, tra l'altro, sia che la "pensione veniva liquidata sulla scorta della denuncia UniEMens relativa al periodo 11/2014", sia che in "detta denuncia, trasmessa in data 18/11/2014, l'Azienda datrice di Lavoro (PETTI ANTONIO...)" aveva "erroneamente indicato come pari ad € 5253,00 la Retribuzione Teorica per un probabile errore tecnico del programma paga che" aveva "quindi determinato un calcolo pensione erroneo...", sia che l'azienda, accortasi dell'errore, ritrasmetteva "in data 16/11/2017 un flusso di variazione per correggere la Retribuzione Teorica", sia che, "in conseguenza dell'aggiornamento della posizione UniEMens ...", l'Inps procedeva al "ricalcolo della prestazione che" aveva "dato origine all'indebito...", sia che "nessun errore" poteva "essere imputato all'Istituto...". Concludeva per sentir "...dichiarare...le avverse domande...infondate...", con vittoria di spese (cfr. memoria difensiva; cfr., altresì, documentazione allegata). In corso di lite le parti svolgevano le deduzioni di cui in atti (ivi comprese quelle di cui

alle note difensive, previamente autorizzate, di cui in atti). Alla odierna udienza la causa veniva discussa e, quindi, subito dopo decisa, come da dispositivo e (ai sensi dell'art. 429, 1° comma, c.p.c., così come sostituito dall'art. 53, 2° comma, del D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08) motivazione di cui si dava lettura in udienza.

Motivi della decisione.

Le deduzioni incentrate sulla insussistenza del "diritto dell'Istituto ...di recuperare...la somma di € 8.215,55..." (cfr. ricorso introduttivo) per essere "il recupero...tardivo in applicazione dei commi 2 e 3" (cfr. ivi) dell'art. 13 della L. n. 412/1991, così come svolte dalla parte ricorrente (cfr. ivi; cfr., altresì, note difensive di cui in atti), appaiono prive di pregio. Va, invero, osservato come la fattispecie de qua, così come delineata, non appaia sussumibile, sul punto, sotto le previsioni normative in esame, dovendosi, in ogni caso, escludere, ad onta, quindi, di quanto dedotto, per l'appunto, dalla predetta parte, in considerazione, invero, delle circostanze temporali di cui in atti, la configurabilità di una ipotesi di tardività della richiesta di ripetizione di cui alla "lettera racc.ta datata 30.01.2018..." (cfr. ricorso introduttivo). Va, in particolare, osservato come, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, come evidenziato, d'altronde, dalla autorevole giurisprudenza formatasi *in subiecta materia*, non sia richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Inps di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. lav., 31.5.19, n. 15039). La prefata norma ex art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991 si interpreta nel senso che l'Inps deve procedere alla verifica nell'anno



civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., 8.2.19, n. 3802). Tanto premesso, sulla scorta dei rilievi che precedono, va ora osservato come, nella specie, la richiesta di cui alla predetta "lettera racc.ta datata 30.01.2018..." (cfr. ricorso introduttivo; cfr., altresì, documentazione allegata, ivi compresa quella, come ivi indicata, relativa alla "lettera...30 gennaio 2018": cfr. ivi) sia stata avanzata dalla attuale parte resistente non già per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, bensì, come ivi indicato, per "Ricalcolo della pensione dovuta a variazione dei dati contributivi/retributivi da parte del datore di lavoro..." (cfr. detta missiva), talché appare per ciò solo preclusa, evidentemente, la possibilità di sussumere la fattispecie de qua sotto le prefate previsioni normative. Va, in ogni caso, osservato come la predetta richiesta sia stata avanzata, come dedotto dalla parte resistente, sulla scorta, d'altronde, delle emergenze documentali all'uopo invocate, a seguito del c.d. "aggiornamento della posizione UniEMens della dipendente" (cfr. memoria difensiva), aggiornamento "ritrasmesso in data 16/11/2017..." (cfr. ivi; cfr., altresì, documentazione allegata). Non sembra conseguentemente possa revocarsi in dubbio, in ogni caso, all'esito del positivo riscontro di dette circostanze, così come dedotte dalla parte resistente, la tempestività della richiesta di ripetizione di cui in atti. Prive di pregio, quindi, si appalesano (come accennato) le prefate deduzioni, così come svolte dalla parte ricorrente. Ciò posto, va ora osservato, in riferimento alle altre deduzioni svolte dalla detta parte, incentrate sulla insussistenza, a mente delle previsioni normative ex "art. 52, 2° comma, della L. n. 88/1989...art. 13, 1° comma, della L. n. 412/1991..." (cfr. ricorso introduttivo), del "diritto dell'Istituto...di recuperare...la somma..." (cfr. ivi), essendo "l'errore nel computo della pensione...imputabile esclusivamente al suo operato..." (cfr. ivi); come incontrovertibili e,

in ogni caso, per quanto consta, del tutto incontroverse, nella specie, appaiano le specifiche circostanze all'uopo dedotte dalla parte resistente, sulla scorta, d'altronde, delle emergenze documentali all'uopo invocate. La parte resistente, invero, ha (si ricorderà) dedotto, tra l'altro, sia che la "pensione veniva liquidata sulla scorta della denuncia UniEMens relativa al periodo 11/2014" (cfr. memoria difensiva), sia che in "detta denuncia, trasmessa in data 18/11/2014, l'Azienda datrice di Lavoro (PETTI ANTONIO...)" aveva "erroneamente indicato come pari ad € 5253,00 la Retribuzione Teorica..." (cfr. ivi), sia che l'azienda, accortasi dell'errore, ritrasmetteva "in data 16/11/2017 un flusso di variazione per correggere la Retribuzione Teorica..." (cfr. ivi; cfr., altresì, documentazione allegata). Appare, quindi, evidente, all'esito del positivo riscontro delle predette circostanze, da reputarsi (come poc'anzi accennato) incontrovertibili e, in ogni, caso, siccome giammai fatte oggetto (per quanto consta) di specifiche e tempestive contestazioni, incontroverse, essendo, invero, applicabile (come è noto) anche nel rito del lavoro (cfr. artt. 409 segg. c.p.c.), nel quale (come evidenziato da autorevole giurisprudenza) sussiste una "necessaria circolarità" tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova (cfr., autorevolmente, Cass., sez. un., 17.6.04, n. 11353), in ossequio alle fondamentali regole di cui alla norma ex art. 2697 c.c., peraltro (come è noto) applicabili di ufficio (cfr., in tal senso, fra le tante, fra le più risalenti, Cass., 15.6.51, n. 1545), il principio di non contestazione (cfr. art. 115 c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 14, della L. n. 69/09; cfr., altresì, in riferimento, per l'appunto, al predetto principio, fra le tante, in particolare, Cass., sez. lav., 9.2.12, n. 1878; Cass., sez. lav., 30.1.06, n. 2035; Cass., sez. un., 20.4.05, n. 8202; Cass., III sez. civ., 28.10.04, n. 20916; Cass., sez. un., 17.6.04, n. 11353; Cass., sez. lav., 3.2.03, n. 1562; Cass., sez. lav., 15.1.03, n. 535; Cass., sez. un., 23.1.02, n. 761), l'infondatezza anche delle deduzioni in esame, così come svolte dalla parte ricorrente. Deve, invero,

escludersi, ad onta di quanto dedotto, per l'appunto, dalla parte
ricorrente, che «l'errore nel computo della pensione» (cfr. ricorso
introduttivo) sia «imputabile esclusivamente al suo operato...» (cfr.
ivi). Tanto premesso, attesa l'erroneità di siffatte deduzioni,
deponendo, invero, in tal senso, le predette circostanze, così come
dedotte dalla parte resistente, va osservato, sulle orme di autorevole
giurisprudenza, come, in materia di indebito previdenziale, non
sussista l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, qualora
la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati (nella
specie) contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo
configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a
verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione
(cfr., in tal senso, in particolare, Cass., sez. lav., 30.8.16, n.
17417). Appare, quindi, evidente, anche in considerazione dei rilievi
che precedono, l'infondatezza, nella specie, delle prefate deduzioni,
così come svolte dalla parte ricorrente. Immune da censure, dunque,
sotto ogni profilo, ad onta di quanto dedotto dalla detta parte, si
appalesa la richiesta avanzata dalla attuale parte resistente a mezzo
della predetta "lettera racc.ta...datata 30.01.2018..." (cfr. ricorso
introduttivo). Si impone, in definitiva, alla stregua di tutto quanto
precede, attesa l'infondatezza delle deduzioni svolte dalla parte
ricorrente, cui conclusivamente deve pervenirsi, il rigetto della
domanda. La obiettiva controvertibilità, in origine, delle questioni
agitate legittima (ex art. 92, 2° comma, c.p.c., *scilicet*, nel testo
risultante a seguito della pronuncia da parte del giudice delle leggi
intervenuta *in subiecta materia*: cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) la
integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da SPERA GIUSEPPINA nei confronti dell'ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., con

ricorso depositato in data 3.5.2018, nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali.

Nocera Inferiore, 5.3.2020.

Il Giudice del lavoro
dott. Francesco Ruggiero

